

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 542-A)

RELAZIONE E TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE

2^a (GIUSTIZIA)

e

11^a (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORI MARTINAZZOLI e TORELLI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

approvato in riunione comune dalle Commissioni permanenti 4^a (Giustizia) e 13^a (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1972 (V. Stampato n. 379)

d'iniziativa dei deputati LOSPINOSO SEVERINI, COCCIA, MUSOTTO, SPAGNOLI, GUNNELLA, CASTELLI, PISICCHIO, DELL'ANDRO, MARTINI Maria Eletta, DI GIULIO, GRAMEGNA, POCHETTI, LENOCI, ZAFFANELLA, BENEDETTI Gianfilippo, TRAINA, STEFANELLI, PERANTUONO, CAPPONI BENTIVEGNA Carla e CATALDO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 novembre 1972*

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Questa relazione si propone di illustrare gli aspetti essenziali del progetto legislativo che le Commissioni giustizia e lavoro del Senato hanno approvato per una nuova « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », con particolare riferimento agli emendamenti apportati al testo già approvato dalla Camera dei deputati. La relazione si propone inoltre di esaminare e porre in luce se e in che modo il testo interpreta le esigenze del mondo del lavoro in relazione ad una problematica di rilevanza non marginale.

Il problema del processo del lavoro è stato da ultimo efficacemente sintetizzato da un noto processualista negli atti di un convegno organizzato dall'Associazione fra gli studiosi del processo civile. « Nessuno ignora » — scrive il professor Andrioli — « che una causa richiede un periodo di tempo non inferiore al triennio, per esaurire il primo grado, un periodo di tempo non inferiore al biennio per attingere la sentenza di secondo grado, e che in un processo come quello di Cassazione, in cui le prestazioni dei giudici si esauriscono nella deliberazione della sentenza e nella estensione della sua motivazione, il cittadino deve attendere non meno di tre anni. Se di vicende del genere è protagonista un lavoratore che ha bisogno della somma di denaro, che forma oggetto della sua domanda, per vivere e far vivere i suoi congiunti (e la situazione diviene più drammatica quando si tratta di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti), ... la illazione che è dato cavarne è assai semplice: il processo, anche se si conclude con una sentenza conforme a diritto e a giustizia, non attinge risultati utili e non ha possibilità di serio inserimento nella vita, che fluisce intorno ai palazzi di giustizia.

Non basta: la eccessiva durata del processo infligge lesione anche alla collettività perchè, da un lato, ostacola il reinserimento del lavoratore licenziato in altra impresa, e quindi attarda la fluida circolazione delle forze di lavoro, e, dall'altro lato, perpetua

la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro ».

Dinanzi a questi problemi si è prospettata al riformatore una precisa alternativa che può dirsi il fulcro di tutto il dibattito che ha accompagnato l'evolversi dei lavori parlamentari: da una parte stava la scelta per una riforma della disciplina processuale delle controversie di lavoro caratterizzata da limitate e marginali modifiche del sistema vigente, tale cioè da mantenersi rigorosamente nell'alveo delle regole e dei principi propri al processo ordinario; dall'altra, invece, la scelta per una riforma radicalmente innovatrice, capace di recepire nel nuovo rito le peculiarità degli interessi e delle posizioni proprie delle parti del rapporto sostanziale.

Quest'ultima è la direttiva che le Commissioni giustizia e lavoro del Senato, mantenendo inalterati i tratti essenziali del progetto trasmesso dalla Camera, hanno voluto seguire, condividendo l'opinione che ha manifestato, tra gli altri, il dottor Simoneschi, magistrato e studioso del processo del lavoro, quando in un recente convegno ha affermato che « questo processo deve adeguarsi alle finalità della legislazione sociale già attuata nel nostro ordinamento. La tutela predisposta dall'ordinamento per riequilibrare la diversa posizione di fatto delle parti del rapporto di lavoro, da quella costituzionale a quella speciale, rischia di essere svuotata di contenuto se non trova la possibilità e la garanzia di una concreta attuazione in un sistema processuale ad essa finalizzato. Ecco allora chiarirsi le ragioni della specialità del nuovo processo del lavoro, che si esprima non solo nella semplicità delle forme del procedimento e nella adozione di strumenti idonei ad assicurare al lavoratore il pronto conseguimento dei diritti accertati dal giudice; ma anche nella adozione di istituti che rendano il nuovo rito permeabile alla potenziale carica collettiva più volte insita negli interessi dedotti in giudizio dalle parti. È su questa strada che il nuovo processo del lavoro potrà rendersi specchio fedele delle scelte di

politica sociale operate dal legislatore nella passata e nella più recente disciplina dei rapporti di lavoro ».

I PRECEDENTI DELLA RIFORMA

Senza indulgere ad analitici richiami intorno al tormentato *iter* della riforma del processo del lavoro sul piano legislativo, con tutte le proposte e disegni di legge presentati dal 1945 ad oggi sia alla Camera dei deputati che al Senato; senza elencare i molteplici e pressanti interventi delle associazioni sindacali, che hanno denunciato lo stato di profondo disagio delle classi lavoratrici, sottostanti a situazioni che talvolta assumevano caratteri di denegata giustizia, non si può tuttavia omettere uno specifico riferimento al prezioso contributo dato dal Consiglio superiore della magistratura con le Relazioni annuali sullo stato della giustizia del 1970 e del 1971, dalle quali emerge in modo ampio e dettagliato come la riforma del processo del lavoro costituisca uno dei punti risolutivi del più ampio fenomeno della « crisi della giustizia » in Italia. In particolare, il Consiglio superiore della magistratura nel suo allegato alla relazione trasmessa al Presidente del Senato il 15 aprile 1970 si faceva memore « di quanto mortificanti e spesso drammatiche attese debba caricarsi il lavoratore subordinato — cioè colui che per definizione non può attendere — quando intenda ottenere (e spesso si tratta dei mezzi necessari alla soddisfazione delle più elementari, indifferibili esigenze proprie e della sua famiglia) quanto gli compete » e, rilevato che tale stato di cose è dovuto al fatto che le controversie di lavoro ricevono lo stesso regolamento di qualsiasi altro processo, e che pertanto si ripetono per esse gli stessi inconvenienti propri ad ogni causa civile, che tuttavia assumono aspetti, nella materia considerata, di vera drammaticità, concludeva formulando una proposta specifica: « Il Consiglio, secondo l'opinione della maggioranza dei suoi componenti, ritiene di dovere formulare un suggerimento ardito e profondamente innovatore, diretto all'introduzione dell'istituto

del giudice unico in primo grado, all'effetto di fondere in un solo ufficio di carattere monocratico quelli attualmente distinti di pretura e di tribunale ».

Nella relazione annuale del 1971, e precisamente nel volume « Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini », l'argomento è trattato ampiamente sotto il profilo generale della tutela giudiziaria dei diritti del lavoratore.

Dopo aver rilevato il graduale e consistente aumento, in questi ultimi anni, della legislazione in materia di lavoro (dalla legge sui licenziamenti individuali: legge n. 604 del 1966, allo Statuto dei lavoratori: legge 20 maggio 1970, n. 300) la relazione accenna al fatto che mentre cambiano le caratteristiche individuali o collettive della domanda di giustizia, cambia anche il contenuto, che si avvia ad essere sempre meno di controversia relativa ad interessi economici e sempre più richiesta e riconoscimento di determinate posizioni giuridiche soggettive, anche se, nella maggior parte dei casi, con l'aggiunta del riconoscimento di determinate prestazioni economiche.

Un aspetto particolare, poi — si rileva nella relazione — hanno le controversie relative agli infortuni e a tutti gli eventi dannosi per la integrità psicofisica del lavoratore. In questo campo le liti sul *quantum* sono assolutamente meno rilevanti, dal punto di vista numerico, di quelle sull'*an* e cioè sulla indennizzabilità dei singoli casi. Vi sono poi tutte le controversie contro enti previdenziali ed assistenziali, nelle quali la possibilità di ricorso alla giustizia è in costante aumento.

Rilevato quindi che la domanda di giustizia si pone sempre più non solo come espressione di interessi individuali ma come perseguimento di un'ampia solidarietà collettiva: in altri termini che si tende a ricorrere al giudice, con l'appoggio delle organizzazioni sindacali, per ottenere sentenze paradigmatiche su fatti esemplari e strategici, che diventano perciò ampio patrimonio collettivo, utilizzabile anche in altre situazioni similari, la citata relazione del Consiglio superiore della magistratura si sofferma infine sui singoli aspetti strutturali della riforma del processo del lavoro

e, al riguardo, ben può dirsi che questi aspetti trovano puntuale riscontro nel presente disegno di legge, che ne riceve quindi un avallo di indiscutibile rilevanza.

D'altronde è doveroso porre in rilievo:

che il disegno di legge n. 542 d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri — di cui oggi si occupa il Senato — rappresenta la comune volontà della maggioranza dei gruppi politici della Camera dei deputati;

che il predetto disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati in questa legislatura il 5 luglio 1972 con il n. 379 è stato seguito da altro disegno di legge di iniziativa governativa, presentato, sempre alla Camera, il 16 ottobre 1972 con il n. 952 ed il cui contenuto è letteralmente identico a quello precedente;

che presso la Camera il disegno di legge in esame, nella seduta del 26 ottobre 1972, riscosse approvazione unanime e integrale sia da parte del Governo che di tutti i gruppi politici (ad eccezione del MSI);

che Governo e gruppi, pur formulando qualche riserva circa l'opportunità di eventuali emendamenti, rinviando questa responsabilità al Senato, espressero esplicitamente l'intenzione che i punti caratterizzanti del provvedimento non venissero mutati.

Le competenti Commissioni giustizia e lavoro del Senato hanno esaminato il progetto di legge in piena autonomia, ma non hanno potuto prescindere dalla sostanziale concordanza che Governo e parti politiche hanno manifestato fin dal momento della presentazione dei due documenti citati, identici nel loro contenuto.

Anche se gli emendamenti apportati dalle Commissioni riunite non sono in numero limitato, si ha la convinzione che tutti hanno uno scopo migliorativo del provvedimento, sotto un duplice profilo: anzitutto rendere tecnicamente più funzionale il nuovo rito, e poi garantire al nuovo processo una effettiva e concreta applicabilità, attraverso idonee norme di attuazione e indispensabili norme di ristrutturazione degli uffici, senza le quali tutto rimarrebbe allo stato di un mero atto di buona volontà, tanto vacuo quanto deludente.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

1) Tentativo di conciliazione.

Il testo del progetto è rimasto in questa parte sostanzialmente inalterato rispetto a quello già approvato dalla Camera dei deputati. Si è quindi mantenuto fermo il principio della facoltatività del tentativo di conciliazione, ovvero della possibilità delle parti di adire immediatamente l'autorità giudiziaria. Il tentativo pertanto non costituirà, come nel sistema corporativo, un presupposto processuale (articolo 430 codice procedura civile): si è infatti convinti che le procedure conciliative operino proficuamente se volontarie, e che, altrimenti, si riducano a mere formalità. Su questa valutazione concorda il Consiglio superiore della magistratura (relazione anno 1971) che così si esprime: « Sembra preferibile conservare carattere facoltativo al tentativo, e ciò perchè la scelta contraria non ne accrescerebbe l'utilità ma anzi potrebbe risolversi in un ingiustificato differimento della tutela giudiziaria. Infatti l'esito positivo della procedura è immancabilmente collegato ad uno stato di disponibilità alla conciliazione delle parti: se questo sussiste saranno gli stessi contendenti a cercare un accordo, per evitare i rischi e gli oneri del giudizio, e quindi è inutile stabilire l'obbligatorietà del tentativo: altrimenti dall'espletamento della procedura non potranno sortire risultati positivi ed allora l'averla impostata si risolverebbe in un dannoso ritardo all'accertamento giudiziale del diritto ».

D'altra parte, il disegno di legge ha conservato il principio della facoltatività del tentativo di conciliazione anche sotto un diverso profilo: si è cioè confermata la possibilità delle parti di scegliere liberamente tra il tentativo dinanzi alla istituenda Commissione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e il tentativo in sede sindacale, secondo le procedure previste dai contratti collettivi. È peraltro da rilevare che mentre per la conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale si è recepito un consolidato orientamento della giurisprudenza, che ha ritenuto

tale conciliazione non impugnabile dinanzi al giudice ordinario (ed a questo fine è rivolto l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 2113 del codice civile), per la conciliazione sindacale si è conservato il principio della impugnabilità nei termini e nelle forme di cui allo stesso articolo 2113 del codice civile, il quale è stato modificato sotto un duplice aspetto:

a) essendosi raddoppiato il termine di decadenza per l'impugnazione delle rinunzie e transazioni del lavoratore relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti e accordi collettivi;

b) essendosi prevista la possibilità di impugnazione con qualsiasi atto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, generalizzandosi quanto già stabilito circa l'impugnazione del licenziamento dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Sono inoltre rimaste inalterate, nel testo approvato dalle Commissioni riunite, le disposizioni relative alla composizione della Commissione provinciale per la conciliazione — alla cui formazione potranno partecipare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione alla rappresentatività di fatto da ciascuna di esse conseguita — nonché le disposizioni relative al processo verbale di avvenuta conciliazione. Per il caso invece di mancata conciliazione, il testo della Camera è stato emendato, ritenendosi inopportuna l'indicazione nel verbale degli elementi di fatto emersi durante il tentativo, se non altro perchè il timore delle parti di vedere compromessa la propria posizione in sede giudiziaria, per le ammissioni fatte in sede conciliativa, avrebbe condannato sicuramente l'istituto all'insuccesso.

2) Arbitrato.

L'introduzione dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie di lavoro e la determinazione dei limiti entro i quali far ricorso a questa procedura per le liti di

lavoro, ha dato luogo a vivaci discussioni e a diversi orientamenti.

Le Commissioni 2^a e 11^a del Senato, non discostandosi dagli orientamenti seguiti dalla Camera, hanno, da una parte, fatto proprie le istanze dirette a rimuovere il divieto previsto dall'articolo 808, secondo comma del codice di procedura civile, attribuendo alla contrattazione collettiva la possibilità di stipulare clausole che dispongano la compromissione in arbitri delle controversie di lavoro; dall'altra, hanno generalizzato la tendenza legislativa che all'arbitrato irrituale ha attribuito spazio per la materia dei licenziamenti (articolo 7, ultimo comma legge 16 luglio 1966, n. 604) e per quella delle sanzioni disciplinari (articolo 7 dello Statuto dei lavoratori), recependo nello stesso tempo l'indirizzo giurisprudenziale che aveva ammesso la validità degli arbitrati irrituali di derivazione collettiva, sia pure attribuendo ad essi rilevanza meramente negoziale. Invariati sono rimasti inoltre i limiti posti alla validità della clausola compromissoria, eccezion fatta per la parte della norma che attribuiva al solo lavoratore la facoltà di adire il giudice ordinario anzichè la via arbitrale. Allo scopo cioè di evitare disparità di trattamento normativo che potevano far sorgere dubbi di legittimità costituzionale, si è ritenuto necessario attribuire la facoltà anzidetta anche al datore di lavoro. Senza emendamenti, infine, sono state approvate le disposizioni relative ai motivi d'impugnazione del lodo arbitrale, sia rituale che irrituale, salvo che per il primo, per il quale è stata introdotta una modifica formale dettata dal rilievo che l'ipotesi d'impugnazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto è già compresa nel testo del vigente articolo 829 del codice di procedura civile.

3) Il processo del lavoro.

Il nuovo processo del lavoro, ben lungi dall'ispirarsi a precedenti modelli del periodo corporativo e piuttosto teso ad uniformarsi al progetto di riforma del procedimento civile elaborato da Giuseppe Chioven-

da intorno al 1918, ha conservato, nel testo approvato dalle Commissioni 2^a e 11^a, inalterate le caratteristiche essenziali del procedimento delineato dalla Camera dei deputati. **Caratteristiche che, come è noto, possono compendiarsi nella oralità, immediatezza, concentrazione degli atti processuali, nonchè nella accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere, per altro verso, una intensa collaborazione delle parti con il giudice.** In altri termini, anche le Commissioni riunite del Senato, come aveva già fatto la Camera, hanno inteso rifiutare la tradizionale concezione agonistica del processo civile che — nella diagnosi del Cappelletti — « tende a permettere e praticamente a premiare una condotta essenzialmente individualistica ed egoistica delle parti. Il progetto afferma al contrario l'idea — che è propria, oltre che del grande insegnamento chiovendiano, delle principali riforme processuali europee a partire dalla fine del secolo scorso — di una « moralizzazione » o « socializzazione » del processo, fondata su un dovere reciproco di collaborazione delle parti e sul dovere del giudice di esercitare una funzione attiva sulla condotta del procedimento e nella determinazione degli elementi di giudizio ».

Nel quadro di tali direttive si muove il nuovo processo del lavoro, tra le cui molteplici e qualificanti caratteristiche si deve in primo luogo citare oltre all'attribuzione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, alla giurisdizione ordinaria delle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici, la generalizzazione della competenza del pretore per tutte le controversie di lavoro in primo grado. La collegialità viene invece riconosciuta in grado di appello, identificandosi nel tribunale l'organo giudicante.

Esclusa a priori la possibilità di dar vita ad una giurisdizione speciale per la materia del lavoro, stante il divieto dell'articolo 102 della Costituzione, le controversie di lavoro non possono che essere attribuite alla cognizione dei normali organi di giurisdizione ordinaria.

A questo proposito, il disegno di legge ha accolto il principio di attribuire al pretore una competenza funzionale in materia, accettando senza riserve l'esigenza, che si ritiene primaria, di affidare la materia ad un organo giudicante di carattere monocratico.

Sull'opportunità di questa scelta motiva in modo esauriente il Consiglio superiore della magistratura (relazione 1972): « in primo luogo, il carattere monocratico dell'organo giudicante si rivelerebbe in questa materia di speciale utilità, perchè è proprio qui che è più avvertita, in relazione alla necessità di una maggiore speditezza e concentrazione del procedimento, la esigenza di un giudice non collegiale, che possa decidere la causa sulla base di una diretta e personale esperienza dei fatti controversi. Tanto ciò è vero che il legislatore ha già manifestato un preciso orientamento nel senso accennato, con l'attribuire al pretore la competenza funzionale sia nella materia estremamente delicata dei licenziamenti, sia in quella della repressione delle pratiche antisindacali. Inoltre l'istituzione del giudice unico e monocratico consentirebbe il recupero di un numero notevole di magistrati, che potrebbero essere utilmente impiegati anche nella materia del lavoro, per sopperire, in modo adeguato, a quella attuale carenza di giudici a cui prima si accennava. D'altra parte, con la devoluzione al giudice unico delle cause di maggior valore, sarà meno difficile individuare e formare un corpo di magistrati particolarmente esperti nella materia del lavoro e dotati altresì di quella necessaria conoscenza di discipline extragiuridiche, che è essenziale per un approfondito esame e una più consapevole soluzione delle controversie ».

A queste considerazioni può essere aggiunta la perspicua osservazione del Denti per il quale « nella scelta a favore della giustizia del pretore ha trovato conferma una tendenza legislativa, già manifestatasi con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, rivolta a fare del giudice lo strumento di determinate scelte di politica sociale, come organo in cui si scaricano certi conflitti e certe tensioni sociali »; quindi « occorre, per il giudice

modificare profondamente la propria *forma mentis tradizionale*, che è legata al modo di porsi nei conflitti individuali, per cogliere la vera essenza dei conflitti in cui entrano in gioco gli interessi collettivi ».

Ferma restando, dunque, l'esclusiva attribuzione al pretore delle controversie di lavoro in primo grado, alcune variazioni sono state invece apportate al testo approvato dalla Camera sulla competenza per territorio: da una parte essendosi attribuita anche al datore di lavoro, oltre che al lavoratore, qualora non intenda avvalersi dei fori indicati dal 2° e 3° comma dell'articolo 413, la possibilità di ricorrere in via alternativa al sistema delineato dall'articolo 18 del codice di procedura civile e seguenti; dall'altra essendosi sancita la nullità delle clausole contrattuali derogative della competenza per territorio, nell'intento di sottolineare il profilo funzionale di questa disciplina, rispondente non solo ad un interesse delle parti, ma anche a quello superiore del migliore esercizio della funzione giudiziaria.

Senza emendamenti di particolare entità sono rimaste anche le norme relative alla fase introduttiva del procedimento: norme cui deve attribuirsi particolare rilievo se si considera che la loro essenziale destinazione è non soltanto quella di paralizzare tattiche dilatorie inducendo le parti ad assumere fin dagli inizi della causa una posizione chiara e precisa, ma anche quella di porre il giudice nella condizione di conoscere compiutamente, ed in momento anteriore al primo contatto con le parti, le loro pretese e difese e le ragioni di fatto e di diritto sulle quali le une e le altre si fondano; il che significa possibilità del giudice di esperire utilmente le numerose attività che nella prima udienza di discussione, cardine del nuovo processo, si sono volute accentrare.

Pertanto è rimasto fermo il principio della introduzione del giudizio con ricorso, secondo il sistema delineato nella procedura d'urgenza ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori; della costituzione del convenuto con comparsa da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione. Soprattutto si è voluto conservare il sistema di conclusioni e decadenze rivolto a conseguire dal-

le parti la collaborazione necessaria ad una sollecita definizione della lite: sistema che si è tradotto nell'obbligo del convenuto di prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda; nonchè nell'obbligo, a pena di decadenza, di proporre fin dalla costituzione in giudizio le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e di indicare o produrre tutti i mezzi di prova dei quali la parte intenda avvalersi. Anzi, sul punto è opportuno sottolineare che la possibilità prevista dall'articolo 420 di modificare domande ed eccezioni e di dedurre nuove prove alla prima udienza non deve considerarsi la regola, nè tale deve divenire nella prassi giudiziaria, bensì l'eccezione affidata al rigoroso controllo del giudice. Lo dimostra, peraltro, la stessa formulazione dell'articolo 420 che subordina la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate all'esistenza di « gravi motivi » e la proponibilità di nuovi mezzi di prova alla reale impossibilità di una loro deduzione nell'atto introduttivo del giudizio.

Alcuni emendamenti, come prima si riferiva, sono stati tuttavia apportati dalle Commissioni riunite anche in questo settore della nuova disciplina processuale del lavoro: ci si intende riferire principalmente all'attribuzione alla parte, anzichè all'ufficio, dell'onere di provvedere alla notifica del ricorso (articolo 415) e all'aumento dei termini previsti dagli articoli 415 e 418, allo scopo di favorire sul piano dell'effettività il diritto di difesa del datore di lavoro e del lavoratore. In proposito si è detto dal Proto Pisani che l'introduzione di un processo di questa natura, « di un processo che richiede la partecipazione attiva ed attenta del difensore, comporterà ugualmente la ristrutturazione degli studi professionali, specialmente nelle grandi città. Da questo punto di vista, però, l'introduzione di una riforma limitata ad un settore del processo civile, può essere propria di una tattica lungimirante in quanto, invece di riformare contestualmente e nel complesso il processo civile, riformando per ora solo un settore di esso, si può con probabilità incidere sul costume giudiziario e sul co-

stume forense, con cui alla fine occorre fare i conti, per convincere giudici ed avvocati della bontà del nuovo sistema ».

È stata infine integrata la normativa che riguarda la costituzione e la difesa personali delle parti (articolo 417) alle quali è consentito, sia pure entro certi limiti di valore, stare in giudizio personalmente e proporre verbalmente la domanda al pretore, che ne farà redigere processo verbale. Nel caso considerato, diversamente da quello in cui la parte è assistita dal difensore, a tutte le operazioni di notifica dovrà provvedere l'ufficio tramite la cancelleria.

Senza apportarvi sostanziali modifiche, le Commissioni riunite hanno inoltre approvato le successive disposizioni concernenti la fase istruttoria e decisoria della causa.

È noto che fulcro di tutto il procedimento è l'udienza di discussione, che è diretta a creare il primo contatto fra le parti e il giudice, onde consentire l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione delle stesse. A questo scopo è stato espressamente stabilito l'obbligo di comparizione personale dell'attore e del convenuto e munito tale obbligo di sanzione, essendo considerata la mancata comparizione comportamento di cui il giudice dovrà tener conto all'atto della sentenza.

Alla *eadem ratio* risponde la disposizione successiva, di cui al 2° comma dell'articolo 420, per la quale anche la mancata conoscenza dei fatti della causa da parte del procuratore della parte sarà valutata dal giudice ai fini della decisione.

Condividendone le caratteristiche e le peculiarità le Commissioni hanno dato il loro consenso a questa normativa: e quanto all'inciso « senza giustificato motivo » introdotto nel testo del 1° comma dell'articolo 420, è opportuno chiarire, perchè non sorgano dubbi sull'*intentio legis*, che è da considerare l'equivalente delle « gravi ragioni » di cui al 2° comma della stessa disposizione. In altri termini, il motivo che potrà giustificare la mancata comparizione delle parti alla prima udienza dovrà rispondere a gravi ragioni: altrimenti, come ha rilevato Simoneschi, « se di quell'inciso dovesse darsi una interpretazione estensiva si correrebbe il ri-

schio di deformare uno degli aspetti essenziali della norma che, innovando il vigente articolo 116 del codice di procedura civile, ha inteso porre la mancata comparizione delle parti come la mancata conoscenza dei fatti della causa sul piano degli elementi concorrenti nel processo di formazione della decisione giudiziale ».

Nè, per altro verso, si ritiene che l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione o l'interrogatorio libero, se per ipotesi sia assente il convenuto, obblighi il giudice ad un semplice rinvio per il futuro espletamento di tali attività, anzichè provvedere ai rimanenti adempimenti istruttori: tanto è vero che l'ultimo comma della norma in questione (articolo 420, cui si attribuisce dalle Commissioni sommo rilievo proprio per l'accennata esigenza di moralizzazione del processo) pone il divieto di udienze di mero rinvio.

Il consenso delle Commissioni o della loro maggioranza si è inoltre manifestato sulle ulteriori caratteristiche della fase istruttoria delineata dal testo della Camera. Si vuole ricordare, in primo luogo, la disciplina relativa ai poteri istruttori del giudice accentuati sotto molteplici aspetti, tra i quali la possibilità di dedurre di ufficio mezzi di prova oltre i limiti stabiliti dal codice civile ed oltre le preclusioni o decadenze nelle quali le parti siano incorse. Nè questa disposizione, come afferma Andrioli, significa violazione del diritto di difesa, costituzionalmente protetto, posto che « il principio inquisitorio viene a realizzarsi nel pieno e concreto rispetto della garanzia del contraddittorio, non più invischiato nei cavi telefonici che uniscono studio a studio e negli armadi delle cancellerie in cui mummificano, per dirla con Ugo Betti, fascicoli e comparse, ma esaltato nel clima di una vera udienza nella quale le parti parlano al giudice e non si prostituiscono nella *informatio ad aures* di borbonica memoria ».

Si vuole inoltre ricordare la concreta attuazione della concentrazione degli atti processuali nello stretto collegamento tra la prima udienza e quella immediatamente successiva (se necessaria) destinata alla raccolta delle prove, cui si dovrà provvedere senza

soluzione di continuità, fino al totale loro esaurimento, dopo il quale, udite le parti, il giudice provvederà alla lettura del dispositivo in udienza.

La possibilità d'altra parte di mantenere il nuovo processo del lavoro in un arco di non più di due udienze non è pregiudicata dall'emendamento accolto dalle Commissioni per il quale, nell'ipotesi che all'udienza di discussione vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione alle precedenti, in un termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla prima udienza: considerato che, come lo stesso emendamento prevede, le prove nuove (rispetto a quelle degli atti introduttivi) saranno valutate ed eventualmente ammesse dal giudice *in limine* alla seconda udienza, e nel corso della stessa assunte unitamente alle altre.

Due ulteriori istituti del nuovo rito del lavoro hanno meritato il consenso delle Commissioni: si tratta in primo luogo dell'articolo 423 che attribuisce al giudice la facoltà di disporre, in ogni stato del giudizio, con ordinanza il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Tale provvedimento è revocabile, ai sensi dell'ultimo comma, soltanto con la sentenza che decide la causa. La stessa regola (irrevocabilità nel corso di causa) *a fortiori* troverà applicazione per l'ordinanza di pagamento di somme non contestate: in caso contrario si verrebbe ad operare una diversità di trattamento tra le due ipotesi normative (primo e secondo comma dell'articolo 423) che non ha ragione di essere e che risulta soprattutto incompatibile con le finalità e l'ispirazione della norma che semmai alla contumacia, cui principalmente si riferisce il primo comma, ha guardato con estremo sfavore in coerenza con uno dei canoni fondamentali del nuovo rito, espresso nel dovere di collaborazione delle parti al sollecito e leale sviluppo del giudizio.

In secondo luogo, nonostante alcune modifiche di forma e non di sostanza, le Commissioni hanno consentito sul tipo di partecipazione del sindacato al processo del lavoro

delineato nel progetto approvato dalla Camera. Se è vero infatti che la soluzione accolta non può considerarsi analoga alla esperienza legislativa di altri paesi (Stati Uniti, Canada, ed in certa misura Francia e Germania), ove il sindacato è titolare del diritto di azione del singolo lavoratore, è anche vero che la facoltà attualmente riconosciuta alle associazioni sindacali di rendere in giudizio non solo informazioni e osservazioni scritte, ma anche informazioni orali, sostanzialmente coincidenti con il *parere* di cui faceva cenno il testo della Camera, può costituire pur sempre un significativo passo verso l'apertura della giustizia del lavoro alle componenti sociali direttamente interessate.

Un ultimo riferimento deve svolgersi, per quanto attiene le disposizioni relative al procedimento del lavoro in primo grado, alla disciplina processuale e sostanziale relativa agli atti e provvedimenti finali del giudizio: per porre in evidenza che le Commissioni hanno approvato, ritenendole effettivamente praticabili, le norme che impongono al giudice la lettura del dispositivo in udienza, salvo la proroga dell'udienza stessa che nella prassi dovrà considerarsi un'eccezione comunque subordinata all'istanza di parte. Per sottolineare inoltre che le Commissioni hanno ritenuto di decisiva importanza, rispetto alle finalità perseguite dalla legge, le norme del progetto approvato dalla Camera che prevedono la provvisoria esecutorietà di diritto delle sentenze di primo grado; unitamente alle modifiche nel contempo apportate alla disciplina vigente sulla sospensione della provvisoria esecuzione, che, per ogni controversia di lavoro, dalla futura riforma sarà ammessa solo se dall'esecuzione derivi al datore di lavoro gravissimo danno: termine questo che per la sua concretezza e particolare qualificazione è rivolto a ridurre i provvedimenti di sospensione ai soli casi in cui dalla condanna derivi un pregiudizio economico di rilevante entità. In ogni caso l'esecuzione provvisoria resterà autorizzata fino alla somma di lire 500.000.

Per rilevare, infine, che al testo della Camera non sono stati portati sostanziali emendamenti anche nella disciplina relativa alla

svalutazione monetaria, da computarsi sui crediti di lavoro, accertati in sentenza, secondo l'indice dei prezzi ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Infatti, da una parte, la diversa formulazione letterale della norma non incide sulla sostanza del diritto già riconosciuto al lavoratore; dall'altra, l'avverbio « eventualmente » inserito nel testo redatto dalle Commissioni, vuol solo chiarire che non appartenendo la svalutazione ai fenomeni fisici, cioè non essendo necessariamente un fatto dato, il danno di cui si tratta sarà preso in considerazione quando nel periodo considerato vi sia stata in concreto una diminuzione di valore della moneta e perciò del credito di lavoro.

Le Commissioni, al fine di favorire l'intesa tra i diversi orientamenti talora manifestatisi in seno ad esse sui punti più scottanti della riforma, hanno invece ritenuto di ridurre il tasso dell'interesse da calcolare sui crediti di lavoro, che la Camera aveva indicato nella misura del 10 per cento, alla misura legale; così aderendo, tra l'altro, al parere espresso sulla questione dalla Commissione affari costituzionali.

Nel concludere questa parte della relazione sul processo del lavoro non può tuttavia omettersi un accenno al regime processuale delle impugnazioni. Ribadito che la competenza a conoscere queste controversie in secondo grado è attribuita al Tribunale, per il giudizio di impugnazione valgono le stesse norme stabilite per il giudizio dinanzi al Pretore circa il modo di proposizione dell'appello e il modo di costituzione dell'appellato; l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza nella memoria di costituzione dell'appellato, da notificarsi alla controparte, a cura dello stesso, almeno 10 giorni prima dell'udienza dinanzi al Collegio. Si è inoltre affermato, con molta chiarezza, il principio che in appello non è consentito proporre nuove domande ed eccezioni, che se proposte, devono essere dichiarate inammissibili; nè possono essere ammessi nuovi mezzi di prova, fatta eccezione per il giuramento decisorio ed estimatorio, a meno che non siano ritenuti indispensabili (ed il termine usato restringe notevolmente l'ambito di discrezionalità del giudice) al fine della decisio-

ne. In questo modo si è voluto riconfermare il principio che l'istruttoria della causa deve svolgersi completamente in primo grado, salvo casi eccezionali che devono essere responsabilmente valutati dal giudice. Si è ritenuto infine, come per il giudizio di primo grado, opportuno elevare i termini stabiliti per le attività delle parti ed invece mantenere inalterato il testo della Camera circa l'inappellabilità delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50.000: problema questo molto dibattuto ma che le Commissioni hanno deciso di risolvere nel modo predetto, considerato che cause di lavoro di limitato valore, quand'anche involgano delicate questioni di interpretazione, trovano sufficiente garanzia nel ricorso per Cassazione.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Un altro gruppo di disposizioni, elaborate nel progetto trasmesso dalla Camera dei deputati, ed approvato da queste Commissioni senza particolari modifiche, riguarda le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

I punti salienti della disciplina sono i seguenti:

a) le controversie *in subiecta materia* sono assoggettate al medesimo rito speciale elaborato per le controversie individuali di lavoro; tale rito, in seguito agli emendamenti apportati all'articolo 442, deve considerarsi esteso anche alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria relative a rapporti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 409. In particolare è attribuita ai patronati di assistenza la stessa facoltà riconosciuta ai sindacati di rendere informazioni ed osservazioni scritte ed orali nelle forme di cui allo articolo 425; ed inoltre, in virtù dell'articolo 447 che si richiama per intero alla lettera e alle finalità dell'articolo 431, si applica anche in questa materia la regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado. Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 447 e dell'articolo 442 deve evincersi, senza ombra di dubbio, che l'esecuzione provvisoria riferita al giudizio previdenziale non è al-

tro che l'istituto oggetto di definizione legislativa dall'articolo 431 e rappresenta quindi uno strumento di garanzia dell'immediata realizzazione del credito, esplicitamente destinato, per volontà espressa dal legislatore, ad operare soltanto a vantaggio del lavoratore in considerazione della funzione del suo credito e della valutazione positiva della causa dello stesso fattane dall'ordinamento giuridico; d'altra parte, l'esplicita previsione legislativa, nella normativa relativa al processo previdenziale, di una disposizione in tema di esecuzione provvisoria è stata consigliata precisamente dall'atteggiamento negativo assunto dalla giurisprudenza in relazione alla possibilità di attuazione coattiva, nei confronti degli Istituti previdenziali, del diritto dell'assicurato alle relative prestazioni.

Stabilito, sulla base di tali considerazioni, come la sentenza che, nel giudizio previdenziale, accerta il diritto del lavoratore e condanna l'Istituto al pagamento della prestazione, debba ritenersi *ex lege* munita di clausola di provvisoria esecuzione, ne risulta, come logica conseguenza, che l'articolo 447 ha per implicito superato il divieto (fin qui ricavato dall'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) che, a tutt'oggi, precludeva al giudice di sostituirsi all'Istituto assicuratore nella liquidazione della prestazione assicurativa. Se così non fosse, nel momento stesso in cui si è munita di clausola di provvisoria esecuzione la sentenza pronunciata a favore del lavoratore nel giudizio previdenziale, si sarebbe vanificata la statuizione, dato che la persistenza del divieto della sostituzione del giudice all'Istituto nella liquidazione precluderebbe la possibilità di procedere in via coattiva, stante la mancanza di liquidità e la inesigibilità del credito nei confronti dell'Istituto;

b) è sancita la competenza in primo grado del Pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore. Tale parziale diversità di trattamento rispetto alle controversie individuali di lavoro si giustifica, oltre che per far coincidere, nel limite del possibile, la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore, anche per avvicinare la controversia in fase giudiziale all'ufficio nel quale è stata trattata in fase amministrativa;

c) dal combinato disposto del nuovo articolo 443 del Codice di procedura civile e degli articoli 8 e 10 delle norme generali, previste dal testo della Camera e non emendate da queste Commissioni, deriva che:

1) la improponibilità della domanda è sostituita da una semplice improcedibilità; il giudice provvede a sospendere il processo onde consentire la proposizione del ricorso in via amministrativa; viene quindi meno la decadenza ma resta salvo l'obbligo della procedura amministrativa come tentativo di conciliazione;

2) la nuova disciplina trova applicazione anche per le liti anteriori all'entrata in vigore della nuova legge, in quanto l'azione giudiziaria è ormai svincolata, in ordine alla sua proponibilità, dall'esperimento delle procedure amministrative;

3) non si tien conto nella procedura amministrativa dei vizi, preclusioni e decadenze verificatesi, e che quindi domande e ricorsi degli assicurati dovranno essere esaminati e decisi nel merito;

d) si è previsto, come d'altra parte nel testo della Camera, la formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta della prestazione all'Istituto competente, con la precisazione che essa si verifica quando siano decorsi infruttuosamente 120 giorni dalla presentazione della richiesta stessa (articolo 7 delle norme generali);

e) sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrivali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria; viene pertanto meno, sia in materia di pensione d'invalidità, sia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, l'efficacia vincolante delle cosiddette collegiali mediche concordi, che avranno valore solo come parere facoltativo preparatorio della decisione amministrativa nel ricorso dell'assicurato;

f) infine viene disposto (articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice, *sub*-articolo 9 del disegno di legge) l'esonero del lavoratore, rimasto soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni pre-

videnziali, dal pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di previdenza e di assistenza, tranne l'ipotesi di manifesta infondatezza e temerarietà del giudizio; la norma, identica nella sua formulazione letterale all'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ne rimuove tuttavia il difetto, costituito dalla previsione di tale articolo come comma aggiuntivo dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, che aveva indotto la giurisprudenza a ritenere operante la disposizione di cui al predetto articolo 57 soltanto nei confronti dell'INPS, cui si riferisce il citato regio decreto-legge del 1935.

DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DEL GIUDIZIO E SUL PATROCINIO STATALE

A queste disposizioni del progetto approvato dalla Camera dei deputati, rivolto ad assicurare l'esigenza primaria di condizioni normative che garantiscano l'accessibilità alla tutela giudiziaria, eliminando, per quanto possibile, disparità di trattamento tra i cittadini in conseguenza del costo del processo, le Commissioni hanno apportato una serie di emendamenti che riguardano esclusivamente il patrocinio statale. Resta pertanto immutata la disciplina, già approvata dalla Camera, posta in sostituzione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319, per la quale sono gratuiti, senza limite di valore e competenza, tutti gli atti o provvedimenti inerenti le procedure giudiziali o stragiudiziali relative a controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria, o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Per quanto invece attiene il patrocinio statale, esigenze di coordinamento hanno consigliato di sostituire le disposizioni del testo trasmesso dalla Camera con quelle relative alla più generale riforma del patrocinio statale già approvata in sede referente dalla Commissione giustizia del Senato. Perciò le nuove disposizioni inserite in questo testo, come espressamente previsto, resteranno in vigore fin quando la legislazione generale sul patrocinio per i non abbienti non avrà trovato definitiva approvazione.

In particolare la nuova disciplina è caratterizzata:

dalla determinazione dello stato di non abbenza, coincidente con un reddito annuo non superiore a due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali e degli altri oneri previsti dalla legge; si è tuttavia stabilito che quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio è persona coniugata si considerano allora cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra loro;

dalla semplificazione delle procedure per l'accertamento dello stato di non abbenza e per l'ammissione al patrocinio statale: per la prima è sufficiente la dichiarazione sottoscritta della parte istante, che deve contenere i dati espressamente enunciati nella norma; per la seconda, la domanda di ammissione può essere presentata in carta semplice e direttamente al Giudice della causa che deve disporre sull'ammissione al patrocinio non oltre la prima udienza;

dall'attribuzione del servizio per tutti i gradi del giudizio alla parte beneficiaria vittoriosa totalmente o parzialmente; mentre, per la parte soccombente, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice della impugnazione;

dal superamento della concezione del gratuito patrocinio come *munus honorificum* e dalla conseguente previsione che i diritti, le competenze e gli onorari del difensore saranno liquidati secondo le tariffe professionali ordinarie;

dalla previsione di uno stanziamento, per le spese occorrenti all'applicazione della legge (e quindi per le sole controversie di lavoro), di un miliardo per l'esercizio finanziario 1973.

DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO E SULLE STRUTTURE GIUDIZIARIE

È stato più volte rilevato che sarebbe illusorio pensare che la sola modificazione delle norme del rito possa realizzare una efficace riforma del processo del lavoro. Lo stesso Consiglio superiore della Magistra-

tura, nell'ultima relazione annuale, ha affermato che « in realtà, se non si vuole coltivare questa vana illusione, bisogna convincersi che occorre anzitutto creare le condizioni di efficienza del nuovo processo del lavoro, in altri termini affrontare il problema del suo rapporto con le strutture dell'organizzazione giudiziaria ».

Pienamente partecipi di tale preoccupazione le Commissioni — anche per iniziativa del Governo — hanno apportato numerosi emendamenti integrativi delle disposizioni in materia inserite nel testo approvato dalla Camera sotto il titolo « Norme generali, di attuazione e transitorie », allo scopo specifico di accrescerne la idoneità a soddisfare i fini cui sono destinate. È tuttavia opportuno rilevare che il potenziamento dei mezzi operativi necessari alla riforma può non essere ancora sufficiente se alla volontà del legislatore non si accompagnerà la volontà e la determinazione degli organi e dei soggetti cui incombe il dovere di una effettiva utilizzazione dei mezzi predisposti; con l'assunzione di tutte le iniziative che occorrono per assicurare, nelle linee della nuova disciplina, la massima funzionalità delle sezioni e degli uffici interessati alle controversie di lavoro.

Procedendo quindi all'esame delle principali innovazioni introdotte nel testo approvato da queste Commissioni, si richiama anzitutto, nell'ambito delle disposizioni destinate al periodo transitorio, l'articolo 20. Il precedente testo della disposizioni importava l'applicazione del nuovo rito del lavoro dopo sei mesi e da questa data il trasferimento della quasi totalità delle controversie pendenti in primo grado dal Tribunale alla Pretura: quest'ultimo ufficio sarebbe stato pertanto gravato in breve termine sia dei procedimenti provenienti dal Tribunale sia del normale flusso di cause nuove, con grave rischio per l'effettiva applicazione della riforma che proprio dinanzi al Pretore avrà la prima e più delicata sperimentazione. Perciò le Commissioni hanno ritenuto di adottare un diverso sistema con il quale, per un verso, secondo un principio generale dell'ordinamento processuale, si è sancita l'immediata applicabilità del nuovo rito a tutte le controversie, cioè anche a quelle in

corso alla data di entrata in vigore della legge; per l'altro, si è stabilito che i giudizi pendenti a quella data saranno definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti: perciò ciascun ufficio conserverà le pendenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge sino alla loro definizione. Considerato tuttavia che il Tribunale è per la nuova procedura giudice di secondo grado, onde assicurare anche ai procedimenti pendenti in primo grado dinanzi a questo ufficio la decisione di un giudice monocratico, si è stabilito, così anticipando una delle principali istanze delineatesi in funzione della auspicata riforma dell'ordinamento giudiziario, che alla trattazione e alla definizione delle cause non ancora pervenute alla fase decisoria, per le quali cioè non siano state già precisate le conclusioni, provveda il giudice istruttore in funzione di giudice unico. Al fine poi di evitare per il giudizio di impugnazione possibili difficoltà nella composizione del collegio, soprattutto negli uffici di minori dimensioni, si è anche stabilito che nelle controversie decise in primo grado dal giudice unico la decisione sia assunta in secondo grado dalla Corte di appello.

A questo punto si inserisce la norma di cui all'articolo 22, con gli emendamenti anche ad essa apportati. Si tratta infatti di disposizione destinata ad operare fino allo smaltimento dell'arretrato e per la quale il Consiglio superiore della Magistratura dovrà assegnare, su proposta dei dirigenti degli uffici giudiziari, e non oltre la data di entrata in vigore della legge, alla sezione per le controversie di lavoro, un numero di magistrati non inferiore ad un terzo di tutti quelli incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Inoltre, onde realizzare l'obiettivo della costituzione, nell'ambito della sezione interessata, di un nucleo di magistrati che proceda all'applicazione del nuovo rito partendo da condizioni ottimali, così da poterne verificare l'intrinseca capacità di realizzarsi nell'esperienza giudiziale, si è sancito che nel novero dei giudici per quel periodo addetti alla sezione di lavoro ex articolo 22, alcuni, in misura adeguata al flusso abituale delle domande

nuove, siano applicati, sgravato il loro ruolo da ogni precedente pendenza, esclusivamente alla trattazione delle cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge; e che invece gli altri, costituendo una sorta di ufficio stralcio, siano assegnati alla definizione delle cause instaurate prima della riforma.

Alle esigenze relative al periodo successivo allo smaltimento dell'arretrato provvedono anzitutto gli articoli 17 e 18 per i quali, sia nelle preture sia nei tribunali costituiti in più sezioni, è obbligatoria la costituzione di una sezione destinata esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro; ciò, anzitutto, al fine di favorire la specializzazione del giudice del lavoro, della quale, peraltro, diremo successivamente. Inoltre le stesse disposizioni prevedono che i dirigenti degli uffici giudiziari dovranno stabilire la composizione delle diverse sezioni tenendo conto sia del numero dei processi pendenti (ovviamente la relazione è da instaurare tra i diversi tipi di procedimenti giudiziari) sia dell'urgenza nella definizione delle controversie.

Ritengono dunque queste Commissioni di dover rilevare — in coerenza con l'ordine del giorno con il quale si è impegnato il Governo ad intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura affinché l'aumento di organico di magistrati disposto da questo testo di legge sia utilizzato primariamente per le esigenze prospettate e conseguenti alla sua applicazione — che i criteri precedentemente enunciati siano tali da essere ampiamente utilizzati per assicurare la costante presenza nelle sezioni per le controversie di lavoro di un numero di giudici adeguato al ritmo abituale delle sopravvenienze; deve cioè essere chiaro, e qui si ripropone la responsabilità di coloro che sono chiamati alla utilizzazione degli strumenti operativi predisposti, che il nuovo processo del lavoro non avrà di fatto applicazione se i singoli magistrati si troveranno, in un tempo più o meno breve, a dover trattare per ogni udienza, come attualmente avviene, un numero rilevante di cause. Perciò alla primaria esigenza della più intensa operosità dei singoli giudici del lavoro, si aggiunge quella di mantenere il rapporto tra il numero dei magistrati assegnati alla sezione

per la trattazione di queste controversie e il numero complessivo delle stesse entro limiti sufficienti ad evitare per il futuro il fenomeno anzi denunciato.

D'altra parte, perchè non si verifichino anomale saturazioni del ruolo dei giudici del lavoro, con l'articolo 151 delle disposizioni di attuazione si è previsto, modificando il vigente articolo 274 del codice di procedura civile, l'obbligo del giudice di disporre la riunione delle cause tra di loro connesse anche soltanto per l'identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, in tutto o in parte, la decisione di esse.

Particolare attenzione hanno inoltre rivolto le Commissioni alla necessità di un potenziamento dei servizi ausiliari, con riguardo agli organici delle Cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro ed alla presenza di un congruo numero di coadiutori giudiziari. A tal fine si è stabilito:

un incremento del ruolo organico di quel personale, rispettivamente di 200 e 250 unità, da destinare, come enunciato nel testo della norma, alle esigenze derivanti dall'applicazione di questa riforma;

che, comunque, dalla entrata in vigore della legge alle Cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi in modo stabile cancellieri e coadiutori giudiziari in numero pari almeno alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le Preture, e ad un terzo per i Tribunali;

che i concorsi, da indire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della legge e da espletare entro il termine di entrata in vigore della medesima, sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale, e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità; peraltro, per far fronte alle prime esigenze, si è anche stabilito, da una parte, che i Presidenti delle Corti di appello possono autorizzare i Presidenti dei tribunali e i dirigenti delle Preture ad assumere dattilografi e stenodattilografi, da destinare esclusivamente fuori ruolo agli anzidetti Uffici di cancelleria; dall'altra, che ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine già loro affidati dalla legge, possono essere assegnati anche compiti di assistenza del giudice di udienza.

Da ultimo, deve farsi riferimento alla disciplina rivolta ad assicurare la specializzazione del giudice del lavoro, decisiva tanto più in relazione alla accentuata ufficialità del procedimento ed agli effetti della più corretta interpretazione della vasta disciplina legislativa e contrattuale dei rapporti di lavoro. A tali fini, come si accennava, rispondono anzitutto sia l'articolo 17 che l'articolo 18, i quali rendono obbligatoria la costituzione della sezione per le controversie di lavoro ove l'ufficio sia già costituito in sezioni; criterio che è stato seguito anche per la Corte di cassazione, presso la quale è stata istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro, che giudica col numero invariabile di 5 votanti. Tuttavia allo stesso scopo della specializzazione del giudice del lavoro rispondono anche altre disposizioni: sia quella rivolta ad assicurare alle relative sezioni magistrati già dotati di una certa esperienza; sia quella rivolta ad assicurare la permanenza nella stessa sezione dei giudici per un tempo non inferiore a 5 anni; sia quella che promuove, ad iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, l'organizzazione, ogni anno, di uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono dedicarsi alla trattazione di queste controversie le quali, per la loro immediata incidenza e rilevanza sociale, esigono particolare attitudine e formazione.

ORDINI DEL GIORNO

A completamento della relazione si ritiene utile riportare il testo degli ordini del giorno che le Commissioni hanno approvato alla unanimità, nel corso della discussione del disegno di legge.

Le Commissioni riunite Giustizia e lavoro

impegnano il Governo — in relazione all'articolo 422 (ex articolo 439-ter) *sub* articolo 1 del disegno di legge n. 542 — a dare agli uffici giudiziari competenti ogni opportuna disposizione perchè alle registrazioni su nastro sia garantita l'autenticità e la conservazione, ed in merito alle modalità per la

loro trascrizione in copia a richiesta delle parti.

Le Commissioni riunite Giustizia e lavoro

impegnano il Governo — in relazione all'articolo 445 (ex 463) *sub* articolo 1 del disegno di legge n. 542 — a dare ogni opportuna disposizione ai gabinetti diagnostici degli enti di assistenza e degli enti ospedalieri perchè i consulenti tecnici, nell'espletamento del loro mandato, possano usufruire delle attrezzature dei predetti enti ed avere la collaborazione del loro personale per gli esami specialistici conseguenti al mandato del consulente stesso.

Le Commissioni riunite Giustizia e lavoro

impegnano il Governo ad intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura affinchè i magistrati destinati ai posti di organico di cui all'articolo 25 (ex articolo 28-ter) del disegno di legge n. 542 siano assegnati con preferenza alla sezione per le controversie di lavoro e, comunque, nel numero richiesto dalle esigenze derivanti dall'applicazione della legge.

Onorevoli senatori, il contenuto del presente disegno di legge, mentre si propone come una risposta adeguata alle istanze del mondo del lavoro, vuol segnare insieme il primo passo verso la riforma integrale del codice di procedura civile.

L'esperienza storica ci ricorda che il rito del lavoro ha sempre influito sulla più ampia normativa del processo civile e così oggi si formula l'auspicio che il procedimento così come delineato in questo disegno di legge abbia ad aprire la via, con la massima possibile sollecitudine, al rinnovamento integrale della processualistica civile.

Chiediamo pertanto al Senato di volere, con animo aperto a cose nuove e venendo incontro alle attese del mondo del lavoro, dare la sua approvazione al presente disegno di legge nella coscienza di compiere un atto di non trascurabile importanza per il superamento della crisi della giustizia nel nostro Paese.

MARTINAZZOLI e TORELLI, relatori

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

15 febbraio 1973

L'esigenza, unanimemente avvertita, per un *iter* più rapido ai processi ed alle controversie in materia di lavoro impone, però, la individuazione di metodi e di procedure idonei al conseguimento del suindicato obiettivo: tra questi, la 1^a Commissione ritiene opportuno segnalare:

1) la revisione delle normative contenute negli articoli 439, quinto comma, 439-*bis*, 441, 450-*quinquies*, 3 e 4 delle norme generali, al fine di garantire la eguaglianza delle parti sia in direzione degli incumbenti istruttori, sia per le consulenze tecniche, che per ogni altro istituto, onde non vanificare il diritto di difesa, per tutti ed a tutti costituzionalmente garantito;

2) la modificazione del terzo comma dell'articolo 448 nel senso che, conservandosi il tasso legale negli interessi, il giudice debba tener conto, siccome previsto dall'articolo

1224 del Codice civile, dei danni subiti dal lavoratore in conseguenza del ritardato pagamento.

La 1^a Commissione, pertanto, nell'esprimere il proprio assenso alla filosofia informatrice del provvedimento n. 542, ritiene opportuno l'adeguamento, ad opera delle Commissioni di merito, della proposta normativa ai precetti degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, sui quali si è ripetutamente ed autorevolmente pronunciata la Corte costituzionale: e tanto, sia per la doverosa valorizzazione dei principi di concentrazione, oralità ed immediatezza propri della migliore dottrina processualistica; sia per evitare probabili eccezioni di illegittimità costituzionale che si risolverebbero unicamente in danno del lavoratore e costituirebbero sostanziale capovolgimento dei principi informativi del disegno di legge n. 542.

F.to MURMURA

28 marzo 1973

La Commissione Affari costituzionali, esaminati gli articoli aggiuntivi al disegno di legge in titolo 28-*ter*, 28-*quater*, 28-*quinquies* (1) ed annessa Tabella, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

F.to MURMURA

(1) Vedi articoli 25, 26, primo comma, e 28 del testo approvato dalle Commissioni riunite.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

19 dicembre 1972

La Commissione Programmazione e bilancio comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che la norma di copertura contenuta nell'articolo 19, terzo comma, del provvedimento venga modificata come segue:

« All'onere a totale carico dello Stato previsto in lire 250 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, negli esercizi finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi ».

F.to COLELLA

2 maggio 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di non opporsi, a maggioranza, all'ulteriore corso del provvedimento.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO TRASMESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai capi II e III del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

CAPO II**DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO****SEZIONE I.****DISPOSIZIONI GENERALI.**

Art. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonchè di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE**Art. 1.**

Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

TITOLO IV**NORME PER LE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO****CAPO I****DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO****SEZIONE I.****DISPOSIZIONI GENERALI.**

Art. 409. — (*Controversie individuali di lavoro*). — *Identico*:

- 1) *identico*;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) *identico*;

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici o altri rapporti di lavoro che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

Art. 430. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedu-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Art. 410. — (*Tentativo facoltativo di conciliazione*). — *Identico*.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

te dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Art. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 che non siano fondate su fatti posteriori alla notificazione del titolo esecutivo devono essere proposte nelle forme previ-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 411. — (*Processo verbale di conciliazione*). — *Identico.*

Identico.

Identico.

Soppresso.
(*vedi art. 3*).

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

ste dall'articolo 437 entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del verbale in forma esecutiva con pedissequo precetto e sono istruite a norma degli articoli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1° della sezione II del presente capo.

Art. 432. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicati gli elementi di fatto emersi durante la discussione e le ragioni del mancato componimento.

Nel processo verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che il tentativo di componimento non possa esperirsi per l'assenza di una delle parti, gli elementi di fatto posti a base della controversia saranno inseriti nel processo verbale a cura della commissione.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

Art. 434. — (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 429 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 412. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

Identico.

Soppresso.
(*vedi successivo art. 413*).

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro davanti al giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

Art. 436. — (*Patrocinio*). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda le lire 250 mila.

SEZIONE II.

DEL PROCEDIMENTO.

§ 1.

Del procedimento di primo grado.

Art. 437. — (*Forma della domanda*). — La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonchè la residenza o domicilio elettivo del ricorrente nel

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

(*vedi art. 417, primo comma*).

SEZIONE II.

DEL PROCEDIMENTO.

§ 1.

Del procedimento di primo grado.

Art. 413. — (*Giudice competente*). — Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Art. 414. — (*Forma della domanda*). — *Identico:*

- 1) *identico;*
- 2) il nome, il cognome, nonchè la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

l'ambito del territorio della Repubblica, il nome, il cognome e la residenza o domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Se la parte sta in giudizio di persona, il ricorso si può anche proporre verbalmente davanti al pretore, che ne fa redigere processo verbale.

Art. 438. — (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto. Quest'ultimo, nello stesso termine, deve altresì essere comunicato all'attore.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*.

Soppresso.

(*vedi art. 417, terzo comma*).

Art. 415. — (*Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza*). — *Identico*.

Identico.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

terzo comma è elevato a sessanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Art. 438-bis. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, ed indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, a pena di decadenza.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Art. 416. — (*Costituzione del convenuto*). — *Identico*.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Art. 417. — (*Costituzione e difesa personali delle parti*). — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

Art. 438-ter. — (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — La memoria difensiva deve essere notificata all'attore, a cura dell'ufficio, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il convenuto che abbia proposto una domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Il decreto deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro cinque giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del comma precedente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Art. 438-quater. — (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 437 e 438-bis in quanto applicabili.

Art. 439. — (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

Art. 418. — (*Notificazione della domanda riconvenzionale*). — **Soppresso.**

Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

Art. 419. — (*Intervento volontario*). — Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

Art. 420. — (*Udienza di discussione della causa*). — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza parziale o definitiva, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Identico.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Identico.

Identico.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udien-

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 438-bis.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 439-bis. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

za fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

Identico.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

Identico.

Identico.

Art. 421. — (*Poteri istruttori del giudice*). — *Identico.*

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisionario, nonchè la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

Art. 439-ter. — (*Registrazione su nastro*). — Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

Art. 440. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguale, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è impugnabile o revocabile soltanto con la sentenza che decide la causa.

Art. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-ter.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 422. — (*Registrazione su nastro*). — *Identico.*

Art. 423. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — *Identico.*

Identico.

Identico.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Art. 424. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 443. — (*Richiesta di parere alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma.

Art. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 439 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Art. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 429, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Art. 446-bis. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 425. — (*Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Art. 426. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

Identico.

Art. 427. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

Identico.

Art. 428. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

cui all'articolo 429 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

Art. 448. — (*Pronuncia della sentenza*). — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Art. 448-bis. — (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 448-ter. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Identico.

Art. 429. — (*Pronuncia della sentenza*). — Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Art. 430. — (*Deposito della sentenza*). — *Identico.*

Art. 431. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Art. 448-*quater*. — (*Valutazione presuntiva delle prestazioni*). — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

§ 2.

Delle impugnazioni.

Art. 450. — (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 437.

Art. 450-*bis*. — (*Deposito del ricorso in appello*).

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

Identico.

Art. 432. — (*Valutazione equitativa delle prestazioni*). — *Identico.*

§ 2.

Delle impugnazioni.

Art. 433. — (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

Soppresso.

(*vedi successivo art. 434, primo comma*).

Art. 434. — (*Deposito del ricorso in appello*). — Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 450-ter. — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

Art. 450-quater. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-bis.

Art. 450-quinquies. — (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 435. — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

Art. 436. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — *Identico*.

Identico.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

Art. 437. — (*Udienza di discussione*). — *Identico*.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nè sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448.

Art. 450-*sexies*. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-*bis*.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-*ter*.

Art. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446.

Art. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Art. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 450-*quies*, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

Art. 438. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

Art. 439. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

Art. 440. — (*Appellabilità delle sentenze*). — *Identico*.

Art. 441. — (*Consulente tecnico in appello*). — Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 454. — (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429.

CAPO III

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 459. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Art. 460. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, so-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

CAPO II

DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 442. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Art. 443. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

spende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Art. 461. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Art. 463. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441.

Art. 463-bis. — (*Patronati di assistenza*). — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 444. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.

Identico.

Identico.

Art. 445. — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Art. 446. — (*Istituti di patronato e di assistenza sociale*). — Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 464-bis. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter.

Art. 465. — (*Appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo.

NORME GENERALI, DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE.

Art. 2.

(*Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero*).

L'articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile è abrogato.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 447. — (*Esecuzione provvisoria*). — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

(*Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero*).

Identico.

Art. 3.

Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE III.

*Opposizioni in materia di lavoro,
di previdenza e di assistenza.*

Art. 618-bis. — (*Procedimento*). — Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Arbitrato rituale*).

Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le controversie di cui all'articolo 429 possono essere compromesse ad arbitri esclusivamente qualora ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti ed accordi collettivi ».

Art. 4.

(*Arbitrato irrituale*).

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(*Clausola compromissoria*).

Identico:

« Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi ».

Art. 5.

(*Arbitrato irrituale*).

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Identico.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 6 della presente legge.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Rinunzie e transazioni).

L'articolo 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile ».

Art. 6.

(Albo dei consulenti tecnici).

Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

Art. 7.

(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali).

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dal-

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(Rinunzie e transazioni).

Identico:

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

Identico.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile ».

Soppresso.

(vedi art. 146 sub art. 9)

Art. 7.

(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali).

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

la data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

Art. 8.

(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 459 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

Art. 9.

(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Art. 10.

(Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

Soppresso.

(vedi art. 147 sub art. 9)

Soppresso.

(vedi art. 148 sub art. 9)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

460 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Art. 11.

(Controversie in materia di invalidità pensionabile).

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile devono essere valutati dal giudice anche l'aggravamento e l'evoluzione, avvenuti nel corso del procedimento giudiziario, delle infermità denunciate o accertate o comunque esistenti nella fase amministrativa, nonché quelle infermità che, pur non denunciate o accertate in tale fase, si sono manifestate, o sono insorte, nel corso di essa.

Art. 12.

(Calcolo della svalutazione monetaria).

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448, ultimo comma, del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Art. 13.

(Riunione di procedimenti).

Alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, si applicano le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile.

Spese e onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

(vedi art. 149 sub art. 9)

Soppresso.

(vedi art. 150 sub art. 9)

Soppresso.

(vedi art. 151 sub art. 9)

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio instaurato non sia manifestamente infondato e temerario.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

Soppresso.

(vedi art. 152 sub art. 9)

Art. 9.

Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

Art. 145. — (*Termine per la nomina del consulente tecnico*). — Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Art. 146. — (*Albo dei consulenti tecnici*). — Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

Art. 147. — (*Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Art. 148. — (*Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Art. 149. — (*Controversie in materia di invalidità pensionabile*). — Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Art. 150. — (*Calcolo della svalutazione monetaria*). — Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Art. 151. — (*Riunione di procedimenti*). — La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione deve essere sempre disposta dal

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Gratuità del giudizio*).

L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione coatta amministrativa.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.

Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

Art. 152. — (*Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali*). — Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.

DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DEL GIUDIZIO
E SUL PATROCINIO STATALE.

Art. 10.

(*Gratuità del giudizio*).

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 825 e 826 nonchè 431, ultimo comma, del codice di procedura civile ».

Art. 16.

(Ammissione al patrocinio statale).

Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e alle controversie di cui agli articoli 429 e 459, primo comma, del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, nonchè alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, possono essere ammesse al patrocinio statale, con gli effetti di cui agli articoli successivi.

Ha diritto ad essere ammessa al patrocinio statale la parte dei giudizi di cui al precedente comma che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purchè la causa non sia manifestamente infondata.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

Identico.

Identico.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile ».

Art. 11.

(Patrocinio a spese dello Stato)

Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di agguanto di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbenza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

- 1) del reddito di lavoro;
- 2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;

4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbenza.

Art. 12.

(Stato di non abbenza di persona coniugata o di minore)

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio.

Col provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Art. 17.

(Anticipazione delle spese e gratuità della difesa).

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè delle competenze, onorari o vacanze loro spettanti, delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni nonchè di qualsiasi altra spesa relativa ai giudizi di cui all'articolo precedente.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.

Art. 14.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria, non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte,

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta altresì la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo.

Art. 18.

(Ripetibilità delle spese).

Le esenzioni e le anticipazioni di cui all'articolo precedente sono iscritte a campione per la ripetibilità da parte degli uffici giudiziari nei confronti della parte, a sua volta non ammessa al gratuito patrocinio, che sia risultata soccombente con sentenza passata in giudicato.

Art. 19.

(Onere finanziario).

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa degli ammessi al gratuito patrocinio previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.

Art. 15.

(Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato)

Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.

Art. 16.

(Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato)

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

legge nell'esercizio 1972, previsto in 250 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 20.

(Applicabilità delle disposizioni generali sul patrocinio statale).

Per quanto non disposto dagli articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sul patrocinio statale.

Art. 21.

(Spese e onorari del difensore costituito per una pluralità di parti).

Ove vi sia stata ammissione al gratuito patrocinio, il giudice, se non ha disposto la riunione dei procedimenti, riduce proporzionalmente le spese e gli onorari del difensore costituito per una pluralità di parti.

Art. 22.

(Costituzione delle preture in sezioni).

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Soppresso.

DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO
E SULLE STRUTTURE GIUDIZIARIE.

Art. 17.

(Costituzione delle preture in sezioni)

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

Art. 23.

(*Costituzione delle sezioni del tribunale*).

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

Art. 24.

(*Sezione lavoro della Corte di cassazione*).

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

Art. 25.

(*Disciplina transitoria dei giudizi pendenti*).

Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 18.

(*Costituzione dei tribunali in sezioni*)

Identico.

Art. 19.

(*Sezione lavoro della Corte di cassazione*).

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

Art. 20.

(*Disciplina transitoria dei giudizi pendenti*).

Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Per i giudizi pendenti a tale data davanti al pretore o al tribunale, qualora non venga fissata entro sei mesi l'udienza per le conclusioni, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a sei mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a questo ultimo. In ogni caso sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Le norme previste dalla presente legge non trovano applicazione ai giudizi pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione.

Art. 26.

(*Modificazione degli organici dei magistrati*).

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le necessarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto avanti la Corte d'appello.

Art. 21.

(*Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari*)

Soppresso.

Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

(Magistrati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro).

Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riassunte presso gli uffici giudiziari costituiti in più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Art. 28.

(Prove di concorso per l'ammissione in magistratura).

Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite*)

Art. 22.

(Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti).

Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.

Art. 23.

(Prove di concorso per l'ammissione in magistratura).

Identico.

Art. 24.

(Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario).

Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni.

Art. 25.

(Aumento dell'organico della magistratura. Onere finanziario).

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 26.

(Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario).

Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

I concorsi sono indetti dal Ministro di grazia e giustizia su base distrettuale e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

Art. 29.

(Abrogazione dell'accertamento tecnico a mezzo dell'ispettorato del lavoro).

È abrogato l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.

Art. 27.

(Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo).

I presidenti delle Corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.

Art. 28.

(Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici).

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Soppresso.

(Segue: Testo trasmesso dalla Camera dei deputati)

Art. 30.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite)

Art. 29.

(Copertura finanziaria).

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Entrata in vigore)

Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari	6.253
Uditori giudiziari	350
TOTALE	7.202